



COMUNE DI COGOLETO

-Paese natale di Cristoforo Colombo-

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI COGOLETO
E SINGOLI VOLONTARI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
DI VOLONTARIATO**

Articolo 1: Ambito di applicazione

1. Il Comune di Cogoleto
 - a. riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
 - b. promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c. sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative che coinvolgano direttamente i volontari.
2. Tale regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione comunale di applicare i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Cogoleto.
3. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata anche dal singolo volontario in modo libero, personale, spontaneo, gratuito e occasionale senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
4. Il Comune di Cogoleto, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito registro istituito con il presente atto.
5. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione al registro del Volontariato e le modalità di svolgimento del servizio volontario da parte di singoli cittadini, anche a titolo personale.
6. A titolo esemplificativo, le attività solidaristiche di cui al comma precedente potranno riguardare i seguenti ambiti:
 - a. Tutela beni comuni a carattere non individuale e commerciale: tutela e miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri e verdi, parchi gioco, manutenzione aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà o in uso al Comune di Cogoleto
 - b. Servizi alla persona: tutela, promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc, organizzate o patrocinate dal Comune di Cogoleto, sorveglianza presso strutture culturali o ricreative, sale pubbliche, ecc., assistenza davanti alle scuole per agevolare ingresso e uscita dei bambini, accompagnamento pedibus - scuola dei bambini.
7. Il Comune di Cogoleto non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

8. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Articolo 2: Istituzione Registro dei Volontari civici

1. È istituito presso il Comune di Cogoleto il Registro dei Volontari civici, suddiviso per ambiti di intervento, al quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale, come quelle indicate al precedente art. 1.6.
2. Il registro dei Volontari civici è pubblicato e aggiornato una volta all'anno online sul portale del Comune di Cogoleto. La tenuta e l'aggiornamento del Registro stesso sono affidati al Sesto Settore che riunirà una commissione due volte all'anno per l'aggiornamento del Registro, che curerà le procedure di iscrizione, cancellazione e aggiornamento e scelta dei volontari per lo svolgimento delle attività.

Articolo 3: Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Età non inferiore ad anni 18
 - b. Idoneità psico - fisica allo svolgimento dell'incarico, autodichiarata al momento dell'iscrizione
 - c. Assenza di condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni e assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
 - d. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività oggetto di volontariato, il Comune potrà richiedere ulteriori certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione fisica.

Articolo 4: Iscrizione al Registro

1. Chi intende svolgere attività di volontariato civico deve essere iscritto al Registro dei Volontari civici istituito presso l'Ufficio del 6° Settore
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Protocollo e/o Centralino o sul sito istituzionale del Comune di Cogoleto.
3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. Le generalità complete del Volontario;
 - b. L'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in

giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, l'assenza di condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni;

- c. L'autodichiarazione indicante l'idoneità psico - fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - d. La scelta espressa rispetto alle aree di attività per le quali il Volontario intende collaborare con il Comune e la disponibilità;
 - e. Le eventuali specifiche competenze tecniche e pratiche in possesso del Volontario, le esperienze maturate o i titoli professionali ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività di volontariato;
 - f. L'accettazione incondizionata del presente regolamento.
4. La domanda può essere presentata in ogni periodo dell'anno, la Commissione si riunirà due volte all'anno per l'aggiornamento del registro.
 5. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito istituzionale del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento di nuovi Volontari nello svolgimento di progetti specifici;
 6. Le richieste pervenute sono esaminate dalla Commissione così composta: Responsabile del Sesto Settore o suo delegato, Amministrativo con funzioni di segretario in collaborazione con l'Ufficio Servizi Demografici. La Commissione si riunisce due volte all'anno per disporre l'iscrizione al Registro, il diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
 7. L'eventuale provvedimento di diniego della domanda è portato alla conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione.

Articolo 5: Scelta del Volontario e espletamento del servizio

1. L'ufficio Servizi Sociali 6 Settore, in presenza della necessità di svolgere attività rientranti nell'ambito del volontariato civico, consulta il Registro comunale dei Volontari civici con particolare riferimento ai volontari non attivi che, in fase di iscrizione al Registro stesso, hanno dichiarato disponibilità e capacità relative alla tipologia di attività in linea con le necessità dell'Ente. Tra questi la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione al Registro, a parità di requisiti.
2. Il Volontario che opera in collaborazione con il Comune per una o più attività si coordina con un "funzionario referente" individuato sulla base del settore di riferimento delle attività nelle quali il Volontario è coinvolto. Al funzionario compete:
 - a. Accertare che il Volontario sia in possesso delle necessarie competenze tecniche o pratiche;
 - b. Vigilare sull'incolumità del volontario e sullo svolgimento delle attività, avendo cura che il Volontario rispetti i diritti, la dignità degli utenti e dei cittadini fruitori delle diverse attività e che rispetti la normativa specifica di settore.

ALLEGATO A

3. Il Volontario civico è informato circa l'inizio dell'attività, la durata della stessa e il luogo di svolgimento, oltre che il nome e i riferimenti del funzionario referente per il servizio affidato.
4. Prima di iniziare l'attività, il Volontario è convocato presso il Comune di Cogoleto per sottoscrivere il patto che disciplina la collaborazione tra il Volontario stesso e il Comune. Tale patto dovrà prevedere:
 - a. La definizione di modalità e tempi di realizzazione delle attività a cui partecipa il Volontario;
 - b. La dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - c. La dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Volontario e il Comune di Cogoleto in relazione alle attività svolte;
 - d. L'assunzione - da parte del Comune di Cogoleto - delle spese di assicurazione del Volontario contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;
 - e. L'identificazione da parte del Comune del funzionario di riferimento per lo svolgimento dell'attività di volontariato;
 - f. La dichiarazione da parte del Volontario che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - g. L'accettazione espressa del Volontario di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili pubblici ed essendo disponibili alle verifiche concordate. Il Volontario si impegna a dare comunicazione al funzionario referente dell'impossibilità a svolgere l'attività concordata.
 - h. La dichiarazione del Volontario di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è svolta l'attività.
 - i. L'adesione del volontario al Corso sicurezza secondo le modalità proposte dall'Amministrazione Comunale

Nell'ambito delle procedure di semplificazione messe in atto dal Comune di Cogoleto, in un'ottica di snellimento della burocrazia a carico dei cittadini, il Comune potrà individuare modalità meno onerose per la stipula del suddetto patto, per esempio provvedendovi annualmente e in modo cumulativo per tutti i volontari impegnati su determinate attività. Sarà comunque fatta salva la possibilità di stipulare ulteriori patti per i Volontari che si dovessero iscrivere in corso d'anno.

5. Al Volontario viene assegnato un tesserino identificativo che deve essere indossato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio.
6. Nell'espletamento del servizio il Volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il

normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel massimo rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del “segreto d’ufficio”.

7. Il funzionario referente per le attività nelle quali il Volontario è impegnato ha l’obbligo di informare e istruire lo stesso circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento. Egli ha anche il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell’attività del Volontario civico.
8. Il funzionario referente potrà indicare al Volontario eventuali documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario non potrà accedere, nell’ottica di tutelare il segreto d’ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
9. Secondo la normativa vigente sarà avviato dalla Amministrazione Comunale un corso specifico sulla sicurezza a favore dei volontari prima dello svolgimento dell’attività prevista dal patto.

Articolo 6: Il rapporto tra il Volontario civico e l’Amministrazione comunale

1. Il volontariato civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l’assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Esso non costituisce rapporto di lavoro, perciò le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Cogoleto alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
2. Il Comune di Cogoleto provvede alle coperture assicurative dei Volontari civici contro gli infortuni e per la RCT; le coperture assicurative hanno effetto solo durante l’espletamento delle attività.
3. L’attività dei singoli volontari non può essere in alcun modo retribuita. L’Amministrazione si impegna esclusivamente a rimborsare al Volontario eventuali spese effettivamente sostenute e direttamente connesse all’attività oggetto del patto debitamente documentate previa autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile. Non è comunque previsto il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento del Volontario dalla propria abitazione alla sede di svolgimento dell’attività di volontariato e viceversa.
4. Ai fini del rimborso, le spese effettivamente sostenute dovranno essere preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate.
5. L’Amministrazione comunale, nei confronti del Volontario civico, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. L’Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente al Volontario ogni rischio che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni rischio che possa incidere sul rapporto di

collaborazione.

Articolo 7: Certificazione delle esperienze svolte

1. Il Volontario iscritto a percorsi formativi può fare richiesta al Comune, al termine del servizio svolto, di rilascio di un certificato che attesti l'esperienza svolta durante il periodo di volontariato.

Articolo 8: Uso delle attrezzature

1. Il Comune di Cogoleto fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutte le attrezzature e i materiali necessarie allo svolgimento del servizio.
2. Il Volontario non può utilizzare veicoli comunali. In casi eccezionali il volontario può essere trasportato su mezzi comunali da personale dipendente previa autorizzazione per iscritto dal funzionario di riferimento. Non è in alcun caso consentita la guida di mezzi comunali.
3. Il Volontario è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dovrà averne personalmente cura e responsabilità fino alla restituzione.

Articolo 9: Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dal Registro

1. Il Comune di Cogoleto nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari civici, come da articolo 5.7 del presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario, qualora:
 - a. Venisse meno la necessità di svolgere l'attività che aveva determinato l'inizio della collaborazione con il Volontario civico;
 - b. Siano accertate a carico del Volontario violazioni di leggi, regolamenti o di ordini delle autorità;
 - c. Vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento;
 - d. L'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio;
 - e. Dall'attività in questione possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza.
2. La cancellazione di Volontari dal Registro potrà avvenire per le seguenti cause:
 - a. Rinuncia;
 - b. Accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessari per l'iscrizione;
 - c. Negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
 - d. Ripetuto rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata data disponibilità.

Articolo 10: Rapporto con le associazioni di volontariato

1. Il Comune di Cogoleto si impegna a rendere nota ai singoli volontari civici l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali presenti sul territorio ed iscritte ai rispettivi albi e registri, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere di instaurare rapporti di collaborazione anche con esse.
2. Il Comune di Cogoleto si impegna a promuovere ogni possibile occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano cogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'iscrizione al Registro dei Volontari civici non è incompatibile con l'essere socio o iscritto ad associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o cooperative sociali.

Articolo 11: disposizioni transitorie e finali

1. L'Ufficio competente alle relazioni con il volontariato e le libere forme associative è l'Ufficio 6° Settore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.